

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2854

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE,
BONAVITA, DE CAROLIS, PELLEGRINO, DE ZULUETA,
MACONI, NIEDDU e DI ORIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1997

—————

Modifica dell’articolo 33 della Costituzione,
ai fini dell’abrogazione dell’esame di Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Da oltre due decenni, ormai, si è pressochè del tutto spento il dibattito sull'esame di Stato: non sulle sue modalità, sull'efficacia, sulla fondatezza e sull'imparzialità degli accertamenti e delle valutazioni ad esso affidati, ma sulla utilità e sulla plausibilità della stessa sopravvivenza di una prova che il dettato costituzionale prescrive «per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale». La validità in sè dell'esame di Stato non è stata messa in dubbio neppure in occasione del recente confronto parlamentare sulla riforma degli esami di maturità; nè iniziative tendenti all'abrogazione di questo istituto sono state assunte dai fautori — sempre crescenti nel numero — dell'abolizione del valore legale del titolo di studio, di cui pure l'esame di Stato costituisce il sigillo e la sanzione. In merito, converrà richiamare le argomentazioni con le quali, nella seduta dell'Assemblea costituente del 29 aprile 1947, Luigi Einaudi motivò il suo voto contrario a quello che sarebbe divenuto l'articolo 33 della Costituzione, articolo comprensivo appunto della norma sull'esame di Stato. Disse Einaudi: «[...] ritengo che questo articolo consacri non la libertà della scuola, ma la sua schiavitù. O la lingua italiana vuol dire qualcos'altro di quello che dice o è evidente che questo articolo consacra la schiavitù della scuola e non la sua libertà. Infatti, il primo comma [...] dice che l'arte e la scienza sono libere e libero è l'insegnamento. Poi l'articolo seguita nei commi successivi a dire che la legge fissa gli obblighi delle scuole non statali ed assicura un'equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali. Non si sa che cosa ciò voglia dire. Acquista poi significato da quello che è detto

dopo, quando si afferma che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini, quindi dal ginnasio inferiore al superiore, dal liceo all'università, e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Se la lingua italiana vuol dire qualche cosa, questo vuol dire che lo Stato o qualche organo pubblico stabilirà quali siano i programmi, quali siano gli insegnamenti che devono essere impartiti, programmi ed insegnamenti a cui tutti gli ordini di scuole pubbliche e private si devono uniformare. L'articolo significa letteralmente, per quello che dice, che si consacra ancora una volta il valore legale di quello che è il pericolo, la peste maggiore della nostra università, il valore giuridico dei diplomi, dei titoli di dottorato e di licenza, che si rilasciano coi vari ordini di scuole. Mi si consenta di fare appello alla mia quasi cinquantennale esperienza di insegnante: ciò che turba massimamente le università è il fatto che gli insegnamenti, invece di essere indirizzati alla pura e semplice esposizione della verità scientifica, sono indirizzati al conseguimento di diplomi di nessun valore, nè morale nè legale. Poichè questo articolo consacra ancora una volta il valore legale a tutti questi pezzi di carta, io voterò contro».

A proposito di Assemblea costituente, fa una certa impressione constatare come già in quella sede fossero state espresse le ragioni di principio che militano contro l'istituto dell'esame di Stato. A quanti lo invocavano «per assicurare un'imparziale controllo dello svolgimento degli studi», a tutela della serietà dei medesimi, «a garanzia della collettività» ma anche dello Stato, al quale incombe l'obbligo di accertare le capacità degli studenti ma anche l'efficacia dell'insegnamento impartito nelle scuole (e dunque le capacità dei docenti), a questo

orientamento largamente maggioritario si opponeva l'opinione di Einaudi, di Fabbri (secondo il quale lo Stato, laddove adempia adeguatamente le sue funzioni istituzionali nel campo dell'istruzione e dell'educazione, «non deve aver bisogno di alcun controllo nel momento in cui i suoi funzionari e i suoi dipendenti, che conoscono perfettamente gli alunni per averli seguiti durante almeno un anno scolastico, decidono per il loro passaggio o non ai gradi superiori»), di Corbino. Di lui appunto mi sia permesso di riportare qui largamente l'intervento pronunciato all'Assemblea costituente, nella seduta del 24 aprile 1947: un intervento che mi pare felicemente sintetizzare le motivazioni di ordine anche ideologico, ma soprattutto pedagogico, sociale e *lato sensu* culturale che l'area liberal-democratica adduce avverso la proposta di costituzionalizzazione dell'esame di Stato:

«L'emendamento che propongo tende a sopprimere quella parte dell'articolo che conserva, o vorrebbe conservare per l'eternità, quegli esami che voi conoscete sotto il nome di esami di maturità, che sono il tormento degli alunni, delle famiglie, dei professori e che soltanto un filosofo come Gentile poteva introdurre nella nostra legislazione scolastica. Come professore, con 25 anni di insegnamento, mi sono sempre rifiutato di presiedere le Commissioni di esami di maturità, perchè mi sarei trovato in questa alternativa: o di bocciare tutti i candidati, o di promuovere tutti, per l'impossibilità di pretendere dai giovani quello che bestialmente dalle istruzioni ministeriali era prescritto che ai giovani si dovesse domandare. (...).

Il problema dell'esame di maturità voi lo dovete considerare non soltanto dal punto di vista scolastico, perchè da questo punto di vista non serve a niente. E ne è una prova l'esame dei documenti che si trovano nelle scuole di ordine superiore. Le tesi di laurea che arrivano alle Università, da quando imperversa l'esame di Stato, meriterebbero, per il 95 per cento, di trovare dei traduttori in italiano, perchè non solo vi ab-

bondano gli errori di sintassi, ma sono frequentissimi gli errori di ortografia che gli asini candidati metodicamente attribuiscono alle dattilografe, ma che io, talvolta, controllando, ho trovato proprio nel testo manoscritto della tesi di laurea presentata.

Non è, quindi, da questo lato soltanto che deve essere studiato il problema dell'esame di Stato; ma dal lato del turbamento che arrecava alle famiglie e alla stessa struttura della scuola, perchè, a partire dal mese di giugno, fino al mese di ottobre, comincia la caccia ai nomi dei Commissari e dei Presidenti delle Commissioni, di tutti coloro che conoscono l'uno o l'altro, il cognato, il portiere, il nipote, il padrone di casa o l'inquilino e via di seguito; ed è uno stormo di lettere di raccomandazioni avviliti che tutti obbligano a rivolgere ora ad un collega, ora ad un altro, per impetrare che la maturità sia data ad un giovane che non lo merita. (...).

Ora, perchè si deve mantenere tutta questa struttura che costa tormento alle famiglie? E che, badate bene - lo dico proprio a voi delle sinistre - vi dà la prova che lo Stato non crede a se stesso? (...).

Questo Stato che ha una scuola che prende i giovani appena entrati nella prima elementare, e poi, quando arrivano alla quinta, non ha fiducia negli uomini che hanno fatto cinque anni di insegnamento e pone i giovani sotto l'esame di altri; che poi li fa passare alla scuola media e, al momento degli esami, dubita ancora della serietà dei propri professori e li affida al controllo di altri? Ma con quale diritto questo Stato pretende poi di fare tutte le altre cose che noi gli vorremmo affidare e che con la Costituzione gli stiamo affidando, in lungo e in largo, quando, proprio in quella parte della sua attività in cui esso è padrone assoluto, dall'inizio alla fine, non ha fiducia nei propri organi?

Probabilmente l'esame di maturità fu approvato da Gentile come primo gradino per arrivare a quello sviluppo successivo di politica che noi abbiamo sanzionato con l'arti-

colo 7. Ma io credo che, al punto in cui siamo, si possa conciliare l'esigenza della libertà di insegnamento in tutti gli ordini di scuole, con la soppressione dell'esame di maturità. Basta che le scuole ritornino ad essere il luogo dove si deve insegnare veramente e non dove si deve soltanto promuovere. Basta che gli alunni sappiano che nelle scuole debbono studiare e non imparare soltanto il metodo di domandare il sei o il diciotto con le dimostrazioni di massa, che sono alla base di quel salto delle statistiche di cui ha parlato la onorevole Bianchi; perchè probabilmente la nostra collega non ha tenuto presente che quel passaggio da 9.500 a 19.000 maturità classiche, da 14.000 a 28.000 maturità magistrali nel giro di un anno, fu il risultato delle pressioni indecorose che, dopo l'autorizzazione partita dal Ministero della pubblica istruzione per rendere popolare una guerra che non lo era, si esercitarono su di noi nella forma più indegna dal punto di vista morale, che talvolta raggiunse persino la violenza fisica.

Bisogna quindi che noi per raggiungere lo scopo che la nostra collega Bianchi giustamente ha richiamato, di formare cioè una classe dirigente degna della nuova democrazia italiana, ritorniamo alle nostre tradizioni scolastiche del buon tempo antico, nel quale si passava anche senza esame, si passava anche senza licenza, ma quando si usciva dalle scuole, si usciva con un complesso di cognizioni che facevano di ciascuno di noi nella vita un uomo veramente utile».

A cinquant'anni di distanza, non si può negare che le parole di Corbino mantengano una forte carica di attualità. Certo, le preoccupazioni e i timori degli studenti e - soprattutto - delle loro famiglie alla vigilia degli esami di maturità non sono tormentosi come un tempo; la caccia ai Commissari termina a luglio, e non si protrae più fino ad ottobre; la raccomandazione ha per obiettivo il conseguimento non già della promozione, ma del massimo dei voti. Gli esami di Stato (in primo luogo quelli di maturità, ma anche ogni altro esame di li-

cenza) continuano ad essere ritenuti, nel senso comune oltre che fra gli addetti ai lavori, uno strumento del tutto inaffidabile di accertamento della preparazione scolastica e della formazione culturale dei nostri giovani; e sempre più vengono considerati come il vacuo rito liturgico che annualmente si celebra in onore di una serietà degli studi la quale richiede di essere valutata e affermata in tutt'altro modo. Se si giudica opportuna o addirittura necessaria una verifica conclusiva del lavoro svolto durante un intero ciclo scolastico, se ne discuta senza pregiudizi e se ne individuino concretamente utilità, contenuti e modalità: a condizione però di deporre definitivamente il logoro feticcio dell'esame di Stato, che l'equivoco compromesso sulla scuola raggiunto in Assemblea costituente fra democristiani, comunisti e socialisti ha elevato ad emblematica testimonianza della cultura del centralismo burocratico e statalista, secondo la quale, paradossalmente, lo Stato diffida della qualità e della produttività di un servizio da esso stesso erogato. Sotto questo aspetto in particolare, la prescrizione costituzionale dell'esame di Stato confligge clamorosamente con i principi di responsabilità, di sperimentazione organizzativa e didattica, di relazione funzionale fra offerta formativa e domanda sociale di istruzione qualificata, principi i quali stanno a fondamento dell'autonomia che ci accingiamo a realizzare per modernizzare il nostro sistema scolastico e per renderlo sempre più aderente alle rapide trasformazioni della realtà economica, sociale e culturale.

A conclusione dell'intervento in precedenza quasi integralmente trascritto, Corbino riconosceva una «certa opportunità» di conservare l'esame di Stato per l'esercizio professionale: curiosa cautela, forse non del tutto coerente con la linea del suo ragionamento, e comunque oggi non più giustificabile nè per le professioni che richiedono il possesso di un diploma di scuola media superiore, nè per le professioni per cui è richiesto il diploma di laurea. Nel primo ca-

so, non si vede quale obiettivo si consegua nel ciclo dell'istruzione tecnica se non l'acquisizione di specifiche abilità e competenze professionali: obiettivo il cui raggiungimento è peraltro accertato, secondo il vigente ordinamento, proprio attraverso l'esame di maturità. Nel secondo caso, l'articolazione dei corsi di laurea in orientamenti ed indirizzi con contenuti sempre più accentuatamente specialistici; l'istituzione dei corsi di diploma universitario di primo livello, finalizzati alla formazione di specifiche professionalità; l'introduzione del numero programmato degli accessi a un nu-

mero crescente di facoltà e di corsi di laurea; la previsione di nuove scuole di specializzazione post-universitaria: questo complesso di innovazioni che ha sensibilmente modificato, soprattutto negli ultimi tre lustri, gli ordinamenti dell'università e degli studi superiori nel nostro Paese, ha di fatto svuotato di senso e di valore l'esame di abilitazione all'esercizio della professione. Concorrendo, per la sua parte, a rafforzare le ragioni più generali che militano in favore della abrogazione della prescrizione costituzionale dell'esame di Stato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Il comma quinto dell'articolo 33 della Costituzione è abrogato.

